

Bruxelles, 21 settembre 2018 (OR. en)

12163/18

Fascicolo interistituzionale: 2018/0150(CNS)

> **FISC 359 ECOFIN 824**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9461/18 FISC 231 ECOFIN 502 - COM(2018) 298 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
	 Orientamento generale

- 1. Il 25 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA¹.
- 2. L'obiettivo di tale proposta legislativa di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto² (in appresso "la direttiva IVA") è prorogare:

12163/18 ECOMP.2.B IT

Doc. 9461/18 FISC 231 ECOFIN 502.

GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile³ a) al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA; e
- b) la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (QRM) per lottare contro la frode.
- Nella riunione del Gruppo "Questioni fiscali" dell'11 e 12 settembre 2018, tutti gli Stati 3. membri sono stati in grado di approvare il contenuto della proposta.
- 4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere sulla proposta legislativa l'11 luglio 2018⁴, mentre si attende il parere del Parlamento europeo.
- 5. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di raggiungere, non appena saranno sciolte le riserve di esame parlamentare restanti⁵, un orientamento generale sul progetto di direttiva in base al testo della proposta della Commissione che figura nell'allegato I della presente nota, in vista dell'adozione della direttiva, previa messa a punto giuridico-linguistica.

2 12163/18 pnt/DEB/ms/S ECOMP.2.B IT

³ Di norma, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. In deroga a tale sistema di pagamento frazionato, il meccanismo dell'inversione contabile consente di designare il destinatario (soggetto passivo) della cessione o della prestazione quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA.

⁴ Doc. 9762/18 FISC 246 ECOFIN 570.

⁵ SE, FR.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

_

GU C del, pag..

GU C del, pag..

considerando quanto segue:

- (1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
- L'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁸ consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni/prestazioni (il meccanismo dell'inversione contabile), al fine di affrontare rapidamente il problema della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
- (3) La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (QRM) di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. A norma dell'articolo 3 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio⁹, gli Stati possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018.
- (4) L'8 marzo 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti dei meccanismi di lotta alla frode di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE¹⁰.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode, COM(2018) 118 dell'8 marzo 2018.

- (5) Secondo tale relazione, gli Stati membri e le parti interessate di norma ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il materializzarsi della frode. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura inclusa nell'articolo 199 bis, paragrafo 1, si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza è soppresso dalla disposizione il requisito del periodo minimo di due anni.
- (6) Per quanto riguarda la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri ritengono che debba restare in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA, benché non sia mai stato utilizzato.
- (7) Considerati gli esiti e la conclusione della relazione, risulta che le misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE si sono dimostrate misure temporanee utili e mirate nella lotta contro la frode in materia di IVA. La scadenza di tali misure al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode in materia di IVA. È pertanto appropriato prorogare tali misure per un periodo limitato, fino all'entrata in vigore prevista del regime definitivo dell'IVA.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1. all'articolo 199 bis, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
 - "Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:";

2. L'articolo 199 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 199 ter

1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM conformemente a quanto disposto al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

- 3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, essa ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, essa redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.
- 4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.
- 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (**).

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). (**) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1)."; 3. all'articolo 395, il paragrafo 5 è soppresso. Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente

La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022.";

6.